



www.ForzeArmato.org – www.SideWeb.org - www.SideWeb.it

Portale privato di libera informazione indipendente-gratuita e servizi professionali dedicati per il personale dei Comparti Difesa e Sicurezza.

Tutela Legale – Giustizia – Diritto militare – Consulenze telefoniche gratuite
Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni
Informazione.

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

SideWeb è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web, che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento solido e sicuro per tutti i cittadini, militari inclusi.

Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica tri-settimanale e gratuita.

Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi.

Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note sul portale web.

Il costo dell'abbonamento annuale come utente **servizi Time** è di 40 €; come **utente servizi Flash** è di 60 €. **Approfondisci qui.**

La quota dell'abbonamento annuale prescelto va versata:

1. sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
Durata dell'abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento.
2. oppure sul conto corrente bancario: BANCA: Karntner Sparkasse AG, Filiale di Udine, Via Aquileia nr. 5 - 33100 UDINE.
Conto corrente bancario nr.: 1 1 1 2 - Codice IBAN: IT87Z033291230000000001112 - Coordinate Bancarie:
Cin: Z - Abi: 0 3 3 2 9 - Cab: 1 2 3 0 0 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Callalta, 33 - 31100 Treviso.
3. **oppure** utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI.
In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato.



(1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi offerti da una società commerciale.

SideWeb s.r.l.

Via Callalta, 33 - 31100 Treviso

P.IVA e C.F. 04040850267

R.E.A. (TV-317998)

Capitale sociale € 10.000

info@sideweb.it – Tel. 347 2369419 – Fax 045 7500915

Sideweb è presente su: www.forzearmato.org – www.sideweb.org - www.sideweb.it

Aggiornamenti giornalieri - Rev. 10.10.2009

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
forze armate - forze polizia – pubblico impiego

La documentazione viene pubblicata in forma gratuita
e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE

Prot. n. 10108 Cod.Id.07/C-PI Ind.cl. 5.3.1

All.: 2

Apd. 3

00187 Roma li, **7 SET. 2009**

PDC: Col. Saverio PIRRO ☎ 3.7492

OGGETTO: Vademecum per la trattazione dei casi di incompatibilità ambientale.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^

1. La problematica dell'incompatibilità ambientale ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni di rilievo determinate, in buona parte, dall'interesse che i *mass media* hanno dedicato – fungendo da cassa di risonanza – alle criticità che, inevitabilmente, si instaurano nell'ambito dei rapporti lavorativi. In concreto, il concetto in argomento si sostanzia in un complesso di situazioni eterogenee generatesi nell'ambito dell'E/D/R ovvero al suo esterno, in seguito alle quali l'efficienza e la funzionalità dell'organizzazione viene viziata da problematiche relazionali. In tale contesto, l'erronea interpretazione di tale fenomeno e delle sue estrinsecazioni ha concretamente determinato, in Forza Armata, la necessità di definirne i connotati sostanziali.
2. Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che le singole ipotesi di volta in volta riscontrabili si presentano estremamente eterogenee e idonee in maniera differente a limitare l'azione di comando, determinando, di fatto, la necessità di operare una valutazione *caso per caso*, in funzione delle peculiarità proprie di ogni situazione soggettiva. Pertanto, si è ritenuto necessario dotare ciascun Comandante di un sintetico ma al tempo stesso concreto strumento di lavoro che consenta agli stessi di attuare una corretta ed omogenea trattazione dei casi di specie, al fine di perseguire al meglio l'obiettivo di assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'indipendenza dell'azione di comando nell'ambito di ogni Reparto/Ufficio (e dell'amministrazione in senso generale).
3. In tale ottica, quindi, nel confidare nella consueta fattiva collaborazione di tutti gli addetti al settore, affinché il presente documento venga diramato fino ai minimi livelli ordinativi, si allega un vademecum contenente le linee guida che ciascun Comandante è tenuto ad osservare, in riferimento alla problematica in argomento.

d'ordine
IL SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO
Generale di Corpo d'Armata Carlo GIBELLINO

ELENCO DEGLI INDIRIZZI

COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI Via Roma, 31	<u>37121 - VERONA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO Via Nomentana, 274	<u>00161 - ROMA</u>
COMANDO DELLE SCUOLE - SCUOLA DI APPLICAZIONE E ISTITUTO DI STUDI MILITARI DELL'ESERCITO Via dell'Arsenale, 22	<u>10121 - TORINO</u>
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO Via Scipio Slataper, 2	<u>00187 - ROMA</u>
1° COMANDO FORZE DI DIFESA Palazzo PICCIN - Via Gerolamo Celante, 58	<u>31029 - VITTORIO VENETO</u>
2° COMANDO FORZE DI DIFESA Caserma Antonio Cavalieri Corso San Giovanni a Teduccio, 1062	<u>80046 - SAN GIORGIO A CREMANO</u>
COMANDO TRUPPE ALPINE Palazzo Alti Comandi - Piazza IV Novembre, 6	<u>39100 - BOLZANO</u>
COMANDO DEI SUPPORTI DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI Viale dell'Esercito, 164	<u>00143 - ROMA</u>
COMANDO AVIAZIONE ESERCITO Piazza San Francesco, 5	<u>01100 - VITERBO</u>
COMANDO TRASMISSIONI ED INFORMAZIONI DELL'ESERCITO Caserma Santa Barbara - Via Ardeatina, 16	<u>00042 - ANZIO (RM)</u>
COMANDO CORPO D'ARMATA DI REAZIONE RAPIDA Caserma Ugo Mara - Via di Busto Arsizio, 20	<u>21058 - SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO REGIONE MILITARE NORD Corso Vinzaglio, 6	<u>10121 - TORINO</u>
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO/COMANDO DELLA CAPITALE Via Scipio Slataper, 2	<u>00187 - ROMA</u>
COMANDO REGIONE MILITARE SUD Piazza del Parlamento, 5	<u>90134 - PALERMO</u>
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA Via Torino, 24	<u>09124 - CAGLIARI</u> <small>www.forzearmate.org SideWeb 09.10.2009</small>
COMANDO LOGISTICO NORD Prato della Valle, 64	<u>35123 - PADOVA</u>

- 2 -

COMANDO LOGISTICO SUD Piazza Plebiscito, 33	<u>80132 NAPOLI</u>
COMANDO INFRASTRUTTURE NORD Prato della Valle, 64	<u>35123 - PADOVA</u>
COMANDO INFRASTRUTTURE CENTRO Via Cavour, 49	<u>50129 FIRENZE</u>
COMANDO INFRASTRUTTURE SUD Corso Malta, 91	<u>80143 NAPOLI</u>
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE Palazzo San Marco – Via Cesare Battisti, 10	<u>50100 – FIRENZE</u>
COMANDO BRIGATA RISTA - EW Caserma Santa Barbara – Via Ardeatina, 16	<u>00042 - ANZIO (RM)</u>
COMANDO BRIGATA TRASMISSIONI Caserma Santa Barbara – Via Ardeatina, 16	<u>00042 - ANZIO (RM)</u>
COMANDO BRIGATA AVIAZIONE ESERCITO Piazza San Francesco, 5	<u>01100 -VITERBO</u>
COMANDO BRIGATA PARACADUTISTI "FOLGORE" Viale Marconi, 20	<u>57100 – LIVORNO</u>
COMANDO BRIGATA AEROMOBILE "FRIULI" Viale Vicini, 32	<u>40122 – BOLOGNA</u>
COMANDO BRIGATA CORAZZATA "ARIETE" Via Montereale, 25	<u>33170 – PORDENONE</u>
COMANDO BRIGATA "POZZUOLO DEL FRIULI" Piazza Cesare Battisti, 9	<u>34170 – GORIZIA</u>
COMANDO BRIGATA "AOSTA" Via Trieste, 20	<u>98100 – MESSINA</u>
COMANDO BRIGATA BERSAGLIERI "GARIBALDI" Via Loviano, 100	<u>81100 – CASERTA</u>
COMANDO BRIGATA CORAZZATA "PINEROLO" Corso Vittorio Veneto, 20	<u>70100 – BARI</u>
COMANDO BRIGATA "SASSARI" Piazza Castello, 9	<u>07100 – SASSARI</u>
COMANDO BRIGATA MECCANIZZATA "GRANATIERI DI SARDEGNA" Via del Forte di Pietralata, 7	<u>00158 – ROMA</u>

- 3 -

COMANDO BRIGATA ALPINA "TAURINENSE" Corso IV Novembre, 3	<u>10136 – TORINO</u>
COMANDO BRIGATA ALPINA "JULIA" Via San Agostino, 8	<u>33100 – UDINE</u>
COMANDO BRIGATA ARTIGLIERIA Viale Trieste, 169	<u>30026 – PORTOGRUARO</u>
COMANDO ARTIGLIERIA CONTROAEREI Via Caporale Tortini, 9	<u>04016 – SABAUDIA</u>
COMANDO BRIGATA GENIO Via Savorgnana, 28	<u>33100 – UDINE</u>
COMANDO BRIGATA LOGISTICA DI PROIEZIONE Via Zermanese, 178	<u>31100 – TREVISO</u>
Diramazione interna:	
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DELLO SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CRA "ESERCITO ITALIANO"	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE (e suoi Uffici)	<u>SEDE</u>
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
I REPARTO AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE	<u>SEDE</u>
III REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE/COE	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE TERRESTRE	<u>SEDE</u>
COCER SEZIONE ESERCITO	<u>SEDE</u>

VADEMECUM PER LA TRATTAZIONE DEI CASI DI INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE

1. La funzionalità del Reparto e l'esercizio dell'azione di comando possono essere compromessi/ridotti in ragione di comportamenti tenuti o atti/fatti relativi ad uno o più militari all'esterno dell'Istituzione ovvero nell'ambito del Reparto. Ciò premesso, nell'ottica di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'unità ed ovviare ad eventuali stati di tensione che ostino il tempestivo soddisfacimento delle esigenze di servizio, è necessario che ciascun Comandante, al proprio livello, effettui un preventivo esame dello specifico caso riscontrato allo scopo di:
 - valutarne la natura, l'idoneità a limitare/depotenziare in concreto l'azione di comando nonché le ripercussioni sul corretto andamento dell'Unità. Non tutti i fatti, quantunque inopportuni, sono in grado di minare, di fatto, la pienezza dei poteri di un Comandante (a tutti i livelli ordinativi) riducendone la *leadership* ovvero di pregiudicare, anche minimamente, la funzionalità di una Unità (ad es., appare irrilevante per l'applicazione della disciplina in parola, un alterco per questioni private tra militari non impiegati nella stessa linea di Comando, ancorché il fatto possa essere sanzionabile ai sensi del vigente RDM);
 - intraprendere ogni possibile iniziativa ritenuta funzionale allo scopo. In particolare, le azioni che ciascun Comandante è tenuto a porre in essere dovranno conformarsi alla gravità e alla tipologia di situazione di incompatibilità ambientale riscontrata;
 - attagliare il provvedimento discendente in ragione della gravità della situazione riscontrata e dei presumibili pregiudizi discendenti da essa, agendo alternativamente, in funzione di:
 - tutela dell'immagine e dell'autorevolezza della Forza Armata, nel caso in cui il fatto/comportamento di interesse sia ritenuto lesivo del decoro e del prestigio dell'Istituzione (es. violento alterco tra il Comandante di Compagnia ed un suo dipendente);
 - tutela dell'interessato, nel caso in cui la problematica riscontrata possa condizionarne il rendimento sul servizio o minare seriamente le capacità/possibilità relazionali del soggetto all'interno del Reparto e/o nel contesto sociale in cui è lo stesso inserito;
 - salvaguardia dell'immagine e della serenità nell'impiego locale del personale, nelle ipotesi – non rientranti nella casistica precedente – in cui non si configuri un accertamento della responsabilità dell'interessato in ordine alla violazione dei suoi doveri d'ufficio (es. vincolo sentimentale tra il Comandante di Compagnia e un suo dipendente).
2. E' necessario, pertanto, che ciascun Comandante di Corpo, al fine di perseguire il prioritario obiettivo di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa, orienti la propria linea d'azione in senso critico, misurando il proprio comportamento in ragione della specificità soggettiva ed oggettiva dei fatti e delle circostanze di interesse.

- 2 -

Tale risultato potrà essere ottenuto, anzitutto, mediante una capillare attività di **prevenzione**, con un coerente ed efficace esercizio dell'azione di comando, volto ad approfondire la conoscenza delle eventuali problematiche dei propri subordinati (anche afferenti alla sfera privata, se partecipate dagli interessati), che possano minare o nuocere alla loro stabilità psico-emotiva sul servizio.

Sotto il profilo pratico, i Comandanti ai vari livelli, dovranno attivarsi nell'ottica di esperire ogni azione tesa ad eliminare/ridurre a monte l'insorgenza, nell'ambito della propria Unità, di situazioni rientranti nel *genus* dell'incompatibilità ambientale:

- avvalendosi di tutti i canali informativi a propria disposizione (quali, ad esempio, l'Aiutante Maggiore/Capo di Stato Maggiore, l'Ufficiale "I", il Consulente Giuridico, la Polizia militare etc.) per cogliere tempestivamente ogni potenziale indicatore di disagio o criticità;
- favorendo la rappresentazione sulla linea di comando (e, nei casi più gravi/urgenti, senza ritardo alcuno) delle problematiche, anche private, del proprio personale;
- monitorando attentamente le vicende giudiziarie di potenziale impatto esterno.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui il Comandante venga a conoscenza di fatti/comportamenti che possano in concreto minare la serenità/stabilità dell'ambiente lavorativo, la linea d'azione da osservare dovrà essere improntata su un'attenta valutazione della potenzialità offensiva dei fatti, in termini di incidenza sull'azione di comando nonché sulla funzionalità e sul prestigio dell'Unità. In particolare, il Comandante, in funzione della particolarità della problematica emersa, dovrà:

- ove ne sussistano le condizioni, gestire la stessa in maniera "**partecipativa**", promuovendo un confronto diretto tra gli interessati per recuperare, ove possibile, dei margini di manovra per una risoluzione bonaria e condivisa della vicenda;
- effettuare con immediatezza cambi di incarico, ufficio o infrastruttura nell'ambito della medesima unità di appartenenza;
- ove abbia ravvisato una mancanza sotto il profilo disciplinare, adottare tutti i provvedimenti consentiti dal vigente RDM, con particolare riferimento all'instaurazione di uno specifico procedimento finalizzato alla comminazione di sanzioni disciplinari;
- eventualmente informare, in qualità di Pubblico Ufficiale (per reati comuni)/Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare (per reati militari), la competente Autorità Giudiziaria e/o di Polizia nel caso sia venuto a conoscenza di una *notitia criminis*.

Nell'ipotesi in cui la situazione sia manifestamente grave e richieda un esame accurato, nell'ottica di un reimpiego del militare interessato, il Comandante dell'E/D/R dovrà:

...///...

- 3 -

- compilare in tutte le sue parti il modello in **Appendice 1 all'Allegato "B"**, avendo cura di riportare con dovizie di particolari, tutti gli elementi informativi di cui è a conoscenza ed utili per una disamina completa della problematica;
- interessare per competenza il Comando di Vertice dell'Area d'Impiego (Cdo VAI) di riferimento – e per conoscenza lo SME-DIPE Uf. Impiego competente per categoria nonché tutti i Comandi/Enti superiori lungo la catena gerarchica – che dovrà:
 - valutare la problematica e, ove possibile, adottare un'idonea soluzione al caso concreto. In tale ottica, se la situazione di incompatibilità è valutata come "temporalmente limitata", il Comando di Vertice di riferimento dovrà valutare la possibilità di comandare il personale interessato a prestare servizio presso un Ente della medesima Area dislocato in altra sede, per un periodo di tempo ritenuto sufficiente per la risoluzione della problematica riscontrata;
 - inviare allo SME-DIPE, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, una relazione sul caso ed una circostanziata valutazione in merito all'opportunità/necessità di prevedere il reimpiego del militare (o dei militari) interessato alla problematica.

Nell'ipotesi in cui il Comando di Vertice ritenga, invece, necessaria l'adozione di un provvedimento di trasferimento, lo stesso dovrà essere proposto allo SME-DIPE con carattere di priorità (è proscritta pertanto la trattazione dei casi di specie nel quadro delle specifiche pianificazioni di impiego decentrato), inoltrando una specifica richiesta, adeguatamente documentata e giustificata, finalizzata ad ottenere una movimentazione dell'interessato, fermo restando che l'adozione del provvedimento in parola potrà essere disposta in forma centralizzata dallo SME-DIPE nell'ipotesi in cui ritenga di dover rimuovere situazioni di incompatibilità ambientale – anche senza una preventiva proposta in tal senso dei Comandi subordinati – ed omettendo la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 ove imprescindibili ragioni d'urgenza non consentano l'osservanza di tali prescrizioni. Tale soluzione costituisce, tuttavia, l'*extrema ratio*, cui ricorrere dopo che l'esperimento di tutte le possibili soluzioni alternative risulti inefficace al ripristino dell'originaria condizione di *equilibrio generale*.

3. Lo SME, ove valuti che, per il caso segnalato, il trasferimento d'autorità sia indefettibile per:
- il ripristino di un regolare/corretto/sereno funzionamento dell'Unità;
 - restituire alla struttura militare il prestigio, l'autorevolezza o l'immagine perduti ovvero in imminente pericolo di essere pregiudicati,
- potrà accogliere la proposta del Comando di Vertice d'Area disponendo la relativa movimentazione d'autorità, anche con procedura d'urgenza ove la gravità della situazione concreta lo renda necessario/opportuno.

- 4 -

Si specifica, altresì, che la movimentazione di personale, eventualmente disposta nei casi di specie, non costituisce un *genus* di trasferimento a sé stante, ma rientra a pieno titolo nel più ampio alveo dei trasferimenti disposti "per esigenze di servizio", come per altro più volte ribadito dalla giurisprudenza.

Il personale militare designato per un trasferimento d'autorità ai sensi della presente disciplina, deve essere informato dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche/integrazioni – fatte salve imprescindibili ragioni d'urgenza che non consentano l'osservanza delle suddette prescrizioni – nell'ottica di assicurarne la partecipazione all'adozione del provvedimento finale, nel rispetto delle modalità procedurali previste dal "Testo Unico sulle procedure d'impiego del personale militare", ed. 2008.

4. Si richiama, infine:

- l'attenzione sull'esigenza di trattare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, eventuali dati sensibili/personali, con specifico riferimento a quelli rientranti nella sfera privata del dipendente (ad es. quelli relativi alla situazione familiare del militare interessato nonché di quegli elementi informativi in grado di minarne gravemente l'immagine). In tale ottica, è doveroso:
 - gestire con il massimo riserbo il patrimonio di informazioni eventualmente acquisito;
 - adottare le necessarie cautele nella trasmissione dei dati in argomento;
- la necessità di approfondire, per una più oculata valutazione dei casi di specie, la documentazione indicata nella normativa di interesse e nei riferimenti giurisprudenziali in **Appendice 2 e 3 all'Allegato "B"** alla presente direttiva.



(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)

Prot.n.

OGGETTO: Grado, Cognome, Nome – Ipotesi di incompatibilità ambientale.

A COMANDO DI VERTICE AREA D'IMPIEGO

////

e, perco:

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Impiego U./SU./Tr.
COMANDI SOVRAORDINATI

ROMA

////

^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento f. n. _____ Cod.Id. 07/C-PI Ind.cl. 5.3.1 in data _____.

^^^^^^^^^^^^^^

1. In relazione ai contenuti della direttiva in materia di incompatibilità ambientale in riferimento, invio, in allegato, per la valutazione di competenza, una scheda riepilogativa della problematica afferente al militare in oggetto, con specificazione dei seguenti elementi di informazione:
 - dettagliata esposizione della problematica;
 - provvedimenti adottati;
 - valutazione in merito al possibile/effettivo nocimento per il prestigio della Forza Armata e/o ad eventuali ripercussioni della problematica sulla funzionalità del Reparto.
2. Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

(firma Cte Corpo)

Grado, Cognome, Nome – Ipotesi di incompatibilità ambientale.

1. Dettagliata esposizione della problematica

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Provvedimenti adottati

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Valutazione in merito al possibile/effettivo nocimento per il prestigio della Forza Armata e/o ad eventuali ripercussioni della problematica sulla funzionalità del Reparto

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Costituzione della Repubblica Italiana;**
- **Legge 11 luglio 1978, n. 382** “Norme di principio sulla disciplina militare”;
- **D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.** “Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 11 luglio 1978, n. 382”;
- **Legge 27 marzo 2001, n. 97** “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”;
- **Direttiva SME-DIPE** “Testo Unico sulle procedure d’impiego del personale militare”, ed. 2008;
- **Pubblicazione M_D GMIL_04/0061066 III/9^/Circ.** “Guida tecnica – Norme e procedure disciplinari”, ed. 2006 (e successive modificazioni/integrazioni);
- **Pubblicazione SME-RPGF** “Autorità alle quali compete la potestà sanzionatoria”, ed. 2007 (e successive modificazioni/integrazioni).

GIURISPRUDENZA DI INTERESSE

Riconducibilità dei trasferimenti per incompatibilità ambientale nell'ambito dei "trasferimenti per esigenze di servizio"

I provvedimenti di trasferimento per **incompatibilità ambientale** vanno ricondotti nell'ambito del **trasferimento per esigenze di servizio**, in quanto: 1) il trasferimento di un militare per esigenze di servizio, tra cui risultano comprese anche quelle per incompatibilità ambientale, non costituisce un terzo genere rispetto al trasferimento a domanda ed a quello di autorità, ma va fatto rientrare nell'ambito della seconda delle due categorie di trasferimenti appena richiamate; 2) le esigenze di servizio, indicate in un trasferimento di sede di un militare, non possono essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o tecnico-operative, ma vanno estese a tutti quei motivi di opportunità, che possono oggettivamente compromettere in modo grave l'immagine delle Forze Armate e l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari. Pertanto, i trasferimenti per incompatibilità ambientale dei militari, essendo dettati da esigenze di servizio, sono disposti d'autorità e perciò rientrano nel genere degli ordini, i quali secondo un indirizzo giurisprudenziale costante e pacifico sono sottratti alla disciplina generale della L. n. 241/1990 e non richiedono alcuna motivazione, in quanto gli interessi pubblici specifici del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro interesse, tenuto conto della profonda differenza fra il servizio militare e qualsiasi altro impiego civile. Infatti l'art. 17 L. n. 382/1978 prevede l'illiceità del trasferimento del militare, soltanto se fondato ragioni discriminatorie di tipo ideologico e/o politico o comunque vessatorie.

T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 17/10/2006, n.732

^^^^

In materia di trasferimento dei militari, le ipotesi di **incompatibilità ambientale** sono riconducibili all'ambito del **trasferimento per ragioni di servizio** e non denotano una fattispecie autonoma di trasferimento (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1992 n. 849).

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 17/11/2005, n. 2062

^^^^

Nei trasferimenti dei militari disposti per **esigenze di servizio** rientrano, oltre a quelli rispondenti a finalità strettamente organizzative, anche i trasferimenti che trovano fondamento in motivi di opportunità in senso più ampio, ivi comprese le situazioni che per gli impiegati civili dello Stato legittimano il trasferimento per **incompatibilità ambientale**.

Cons. Stato, Sez. IV, 21/02/2005, n. 566

^^^^

Nel disporre il trasferimento di un agente della Polizia di Stato per incompatibilità ambientale, l'amministrazione **esercita i più ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione di tutela di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile**, interessi ai quali restano subordinate le esigenze particolari dei dipendenti, con correlativo rafforzamento dell'esigenza di tutela del prestigio dell'amministrazione, in relazione ai peculiari compiti ad essa propri, anche in presenza di semplici situazioni di sospetto, o comunque di ombre atte ad offuscare l'immagine offerta all'esterno dall'autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica.

Cons. Stato, Sez. IV, 30/06/2003, n. 3909

^^^^

- 2 -

I provvedimenti di trasferimento disposti d'autorità dall'amministrazione militare attengono semplicemente a **modalità di svolgimento del servizio** sul territorio e fanno parte di un corpus omogeneo e completo di regole, caratterizzato da una assoluta peculiarità, in cui trovano collocazione disposizioni intese a far fronte ad esigenze organizzative, di coesione interna e massima operatività che attengono a mere modalità di svolgimento del servizio sul territorio.

Cons. Stato, Sez. IV, 25/01/2003, n. 384

^^^^

Anche i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale sono stati esattamente ricondotti nell'ambito del **trasferimento per esigenze di servizio**, non denotando una fattispecie autonoma di trasferimento, (cfr. sez. IV, 22 ottobre 2001, n. 5538; sez. IV, 26 novembre 2001, n.5950; sez. IV, n. 1677 del 2001 cit.; sez. IV, n. 2541 del 2000 cit.; 28 marzo 2000, n. 1544, ord.; sez. IV, n. 85 del 1996 cit.; sez. IV, 7 ottobre 1992, n. 849).

Cons. Stato, Sez. IV, 21/05-05/07/2002, n. 3693

^^^^

Per dipendenti militari le ipotesi di **incompatibilità ambientale** sono riconducibili a movimenti derivanti da **ragioni di servizio** e non denotano una fattispecie autonoma di trasferimento.

Cons. Stato, Sez. IV, 16/10/2001, n. 5458

^^^^

Le **esigenze di servizio**, poste a base di un provvedimento di trasferimento di un militare, non possono essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni tecnico operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari, e, pertanto, anche ad ipotesi di **incompatibilità ambientale**.

Cons. Stato, Sez. IV, 21/01/1997, n. 33

^^^^

In materia di trasferimento dei militari, le ipotesi di **incompatibilità ambientale** sono riconducibili all'ambito del trasferimento per **ragioni di servizio** e non denotano una fattispecie autonoma di trasferimento.

Cons. Stato, Sez. IV, 07/10/1992, n. 849

Appartenenza al genus degli ordini

Circa la misura e l'intensità della discrezionalità esercitabile dall'A.D. per la tipologia di trasferimenti in argomento, deve osservarsi che, anche dopo la smilitarizzazione della Polizia di Stato di cui alla L. 1 aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), permangono margini di esercizio del potere dell'Amministrazione più estesi di quelli presenti nei rapporti ordinari di impiego, in qualche modo simili a quelli amplissimi dei comandi nei confronti dei militari (*ex plurimis*, sulla qualificazione del trasferimento per incompatibilità ambientale come **ordine militare**, vedasi Cons. Stato, Sez. IV, 5 luglio 2002, nn. 3693 e 3694).

T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 03/05/2007, n.1206

^^^^

- 3 -

I provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale rientrano nell'ambito della categoria dei provvedimenti per esigenze di servizio, non denotando una fattispecie autonoma di trasferimento.

I provvedimenti di trasferimento d'autorità del personale militare si inquadrano nel **genus degli ordini**, come si evince dall'interpretazione storica, letterale e sistematica delle norme contenute negli artt. 4 comma 4, e 12 comma 1, l. 11 luglio 1978 n. 382, e negli artt. 1 comma 2, 2 comma 1, 23 e 25, regolamento di disciplina militare di cui al D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, dalle quali emerge con chiarezza che ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze armate impongono di sussumere nella categoria dell'ordine del superiore gerarchico questi provvedimenti, che, in buona sostanza, attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio.

L'amministrazione militare, nel disporre un trasferimento che è qualificabile come "ordine" attinente ad una semplice modalità di svolgimento del servizio, non è tenuta ad esplicitare le ragioni del provvedimento adottato. Conseguentemente in tale materia non può riconoscersi una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del militare alla sede di servizio, a fronte della quale sussista un onere di motivazione delle esigenze giustificative del provvedimento.

T.A.R. Campania, Sez. VII, 23/02/2006, n.2289

^^^^

I provvedimenti con i quali vengono disposti i trasferimenti dei militari, anche per incompatibilità ambientale, rientrano nel **genus degli ordini**, ricollegabili alla normativa della disciplina militare (l. n. 382/78 e DPR. n. 545/86) e sottratti quindi all'ambito di applicazione della l. n. 241/90 e, dunque, dell'obbligo di motivazione.

T.A.R. Toscana, Sez. I, 16/12/2002, n. 3360

^^^^

E' pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che i provvedimenti di trasferimento d'autorità disposti dall'Amministrazione militare rientrino nel **genus degli ordini** (...). A tanto conduce l'esegesi storica, letterale e sistematica delle norme sancite dalla legge n. 382/78-norme di principio sulla disciplina militare - ed in particolare quelle enucleabili dagli artt. 4, 4° comma, e 12, 1° comma; nonché dal DPR 18 luglio 1986, n. 545 - approvazione del regolamento di disciplina militare ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge n. 382/78 - ed in particolare quelle di cui agli artt. 1, 2° comma, 2, 1° comma, 23 e 25. Dall'esame di tali disposizioni emerge, con chiarezza, che ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze Armate, impongono di sussumere nella categoria dell'ordine del superiore gerarchico, questi provvedimenti che attengono, in buona sostanza, ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio (...).

Dall'assodata natura giuridica di ordine del provvedimento di trasferimento, discendono importanti conseguenze sul piano della individuazione della disciplina sostanziale applicabile. In primo luogo deve rilevarsi che tali ordini sono sottratti alla disciplina generale dettata dalla legge n. 241 del 1990 (...). L'ordine è un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico; diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, l'ordine adottato dai responsabili militari (...), **non richiede alcuna motivazione**, perché intrinseco a materia in cui l'interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro.

- 4 -

Le differenze concettuali e di disciplina positiva fra impiego civile e servizio militare sono tanto profonde ed estese, da rendere problematico ogni tentativo di assimilazione analogica o di individuazione di principi generali comuni.

L'ordinamento militare, come ha ricordato recentemente la Corte costituzionale, riceve una speciale menzione dalla Carta, nel senso che, ferma restando la sua collocazione all'interno dell'ordinamento giuridico generale, deve esserne apprezzata la sua assoluta peculiarità, composto com'è da un corpus omogeneo e completo di regole, non di rado più dettagliate e garantistiche di quelle relative all'impiego civile. Ne consegue che in materia di incarichi militari non possono fondarsi aspettative di *ius in officio* non essendo configurabile una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del militare alla sede di servizio, a fronte della quale sussista un onere di motivazione delle esigenze giustificative del provvedimento.

Cons. Stato, Sez. IV, 21/05-05/07/2002, n. 3693

^^^^

Tutti i provvedimenti di trasferimento disposti d'autorità dall'Amministrazione militare rientrano nel "genus" degli ordini del superiore gerarchico e costituiscono espressione di **ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze armate**, come tali sottratti alla disciplina generale della l. 241/90, sul procedimento amministrativo, se non altro per la sua caratteristica di atto, di norma insussistente, per cui sarebbe difficile immaginare che debba essere preceduto dall'avviso di procedimento, e per la salvaguardia dell'esigenza, insita nel sistema della disciplina militare, l'obbligo dell'immediata e pronta sua esecuzione, obbligo sanzionato penalmente...I provvedimenti di trasferimento disposti d'autorità dall'Amministrazione attengono semplicemente a **modalità di svolgimento del servizio sul territorio**, modalità non limitate esclusivamente a necessità organiche o impegni tecnico-operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere, in modo grave, l'immagine dell'Amministrazione della difesa ed in essi sono da ricomprendervi anche i provvedimenti di trasferimento disposti per incompatibilità ambientale...L'ordine militare è un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico e non richiede alcuna motivazione poiché intrinseco a materia in cui l'interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo diretto e immediato su qualsiasi altro.

Cons. Stato, Sez. IV, 20/03/2001, n.1677